



COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 16 del 14-02-2020

Oggetto: DETERMINAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 31, COMMA 4-BIS DPR 380/01, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 11.11.2014 N. 164, PER INOTTEMPERANZA A ORDINANZE DI DEMOLIZIONE EMESSE PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO, IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 13:20, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cavallo Antonio Rocco	Sindaco	P
De Vitis Francesco	Vice Sindaco	P
Bruno Angela Rita	Assessore	P
Daniele Pamela	Assessore	A
Sparascio Claudio	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Cavallo Antonio Rocco in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, c.d. "Sblocca Italia", ha introdotto, all'art. 31 del DPR 380/2001, i seguenti commi:
 - *"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*
 - *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.*
 - *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione";*
- per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione ne accerti l'inottemperanza, deve applicare la sanzione pecuniaria di importo da € 2.000,00 a € 20.000,00 con applicazione nella misura massima di € 20.000,00 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

ATTESO che:

- si ritiene opportuno graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dal minimo di € 2.000,00 al massimo di € 20.000,00, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/01;
- che, a tal fine, si ritiene dover fissare i parametri sulla base dei quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;
- che i proventi delle sanzioni saranno introitati dal Comune e destinati in via esclusiva alla demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive ed all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico;

RITENUTO necessario, al fine di garantire equità sostanziale, evitare disparità di trattamento e ridurre ogni margine di discrezionalità, fissare parametri oggettivi ed univoci che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione, per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, atteso che la forbice tra minimo e massimo è molto ampia;

RITENUTO, pertanto, di dover stabilire che le sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.000,00 a € 20.000,00, previste dall'art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/01 e s.m.i., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/01 e s.m.i., saranno determinate come segue:

N	TIPOLOGIA	SANZIONE
1	Opere non quantificabili in termini di superfici e volumi (es.: recinzioni, etc)	€ 2.000,00
3	Realizzazione di volumetrie (*) fino ad un massimo di mc. 200, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 3.000,00
4	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 200 e mc. 400, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 4.000,00
5	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 400 e mc. 700, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 6.000,00
6	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 700 e mc. 1.000, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 8.000,00
7	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 1.000 e mc. 1.200, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 10.000,00
8	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 1.200 e mc. 1.500, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 12.000,00
9	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 1.500 e mc. 2.000, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 15.000,00
10	Realizzazione di volumetrie oltre mc. 2.000, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 18.000,00
11	Lottizzazione abusiva	€ 20.000,00
12	Interventi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato	€ 20.000,00

(*) Volumetrie (comprese quelle interrato) di carattere residenziale, agricolo, commerciale, direzionale, produttivo, industriale, turistico ricettivo

RITENUTO, inoltre, di dover stabilire che:

- la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto, verrà irrogata con specifico atto amministrativo (tipo Ordinanza) del Responsabile di Settore Urbanistica - S.U.E. su proposta del Responsabile del Procedimento e successivamente notificato all'interessato;
- è previsto il pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica delle sanzioni pecuniarie irrogate; trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'Ordinanza senza che sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
- in ragione dell'attuale situazione generale di crisi economica, può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria in oggetto previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata, o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento;
- per importi fino a € 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno;
per importi superiori a € 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni;

- tali importi rateizzati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare, per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali;
- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione della intera garanzia fidejussoria; all'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, dal giorno in cui era dovuto l'importo, al giorno dell'ultima rata dovuta;

RITENUTO, infine, che per le ordinanze di demolizione emesse prima dell'entrata in vigore del presente atto e, comunque, dopo la data del 12.11.2014 (*data di entrata in vigore della L.164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia*), verrà applicata la sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo previsto dall'art. 31 comma 4-bis del DPR 380/2001, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;

VISTO l'art.31 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voto favorevole e unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI RITENERE la narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE che:
 - le sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.000,00 a € 20.000,00, previste dall'art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/01 e s.m.i., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/01 e s.m.i., saranno determinate con i seguenti parametri:

N	TIPOLOGIA	SANZIONE
1	Opere non quantificabili in termini di superfici e volumi (es.: recinzioni, etc)	€ 2.000,00
3	Realizzazione di volumetrie (*) fino ad un massimo di mc. 200, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 3.000,00
4	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 200 e mc. 400, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 4.000,00
5	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 400 e mc. 700, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 6.000,00
6	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 700 e mc. 1.000, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 8.000,00
7	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 1.000 e mc. 1.200, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 10.000,00
8	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 1.200 e mc. 1.500, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 12.000,00
9	Realizzazione di volumetrie (*) comprese tra mc. 1.500 e mc. 2.000, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 15.000,00
10	Realizzazione di volumetrie oltre mc. 2.000, eventualmente comprensive di opere non quantificabili in termini di superfici e volumi	€ 18.000,00

DELIBERA DI GIUNTA n.16 del 14-02-2020 Comune di Ruffano

11	Lottizzazione abusiva	€ 20.000,00
12	Interventi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato	€ 20.000,00
(*) Volumetrie (comprese quelle interrato) di carattere residenziale, agricolo, commerciale, direzionale, produttivo, industriale, turistico ricettivo		

- la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto, verrà irrogata con specifico atto amministrativo (tipo Ordinanza) del Responsabile di Settore Urbanistica - S.U.E. su proposta del Responsabile del Procedimento e successivamente notificato all'interessato. E' previsto il pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica delle sanzioni pecuniarie irrogate. Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'Ordinanza senza che sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
- è previsto il pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica delle sanzioni pecuniarie irrogate; trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'Ordinanza senza che sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
- in ragione dell'attuale situazione generale di crisi economica, può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria in oggetto previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata, o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento;
- per importi fino a € 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno;
per importi superiori a € 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni;
- tali importi rateizzati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare, per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali;
- in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione della intera garanzia fidejussoria; all'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, dal giorno in cui era dovuto l'importo, al giorno dell'ultima rata dovuta.

3. DI DARE ATTO che:

- per le ordinanze di demolizione emesse prima dell'entrata in vigore del presente atto e, comunque, dopo la data del 12.11.2014 (*data di entrata in vigore della L.164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia"*), verrà applicata la sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo previsto dall'art.31 comma 4-bis del DPR 380/2001, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;
- a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del DPR 380/01 e s.m.i. i proventi delle sanzioni saranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in

uscita, da utilizzare esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

- di dare mandato ai Settori "Urbanistica-S.U.E.", "Polizia Municipale" e "Settore Economico-Finanziario", ciascuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto;
 - la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;
4. Successivamente, con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Cavallo Antonio Rocco

Il Segretario Generale
Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa
